



COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE

Provincia di Avellino

Ufficio Tributi

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

Si informano i contribuenti che sul sito www.comune.santostefanodelsole.av.it è possibile calcolare l'imposta dovuta per IMU 2012 e stampare il modello F24 per effettuare il pagamento.

Per accedere al servizio occorrerà collegarsi al sito istituzionale del Comune di Santo Stefano del Sole all'indirizzo: www.comune.santostefanodelsole.av.it

I.M.U.

Il Decreto Legge 201/2011, convertito dalla Legge 214 del 22.12.2011, all'art. 13 comma 1, prevede l'istituzione, in tutti i Comuni del territorio nazionale, dell'IMU SPERIMENTALE fino al 2014.

Il Consiglio Comunale approverà entro il 30 settembre p.v. le aliquote IMU che in **acconto** dovranno essere versate come segue:

Abitazione principale e pertinenze agevolate	4,00 per mille
Edifici rurali strumentali (D10)	2,00 per mille
Altri immobili, aree edificabili, terreni agricoli	7,6 per mille

ABITAZIONE PRINCIPALE si intende una sola unità immobiliare nella quale il contribuente (che la possiede a titolo di proprietà, diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) ha la dimora abituale e la propria residenza anagrafica, in conformità alle risultanze anagrafiche.

Sono considerate **pertinenze**, limitatamente ad **una unità per singola fattispecie**, le categorie **C/2** (magazzini, depositi), **C/6** (autorimesse, stalle, scuderie) e **C/7** (tettoie aperte o chiuse).

Viene applicata l'aliquota propria dell'abitazione principale e relative pertinenze anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (*ex alloggio coniugale*) nonché ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (*anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata*).

BASE IMPONIBILE

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del **5 per cento** ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n.662, i seguenti moltiplicatori:

- a) **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B;
- b-bis) **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- c) **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- d) **60** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e) **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- f) **140** per i fabbricati classificati nelle categorie C/3, C4 e C5.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a **130**. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a **110**.

ABOLIZIONI - sono decadute le norme previste dal regolamento comunale sull'I.C.I. e quindi vengono abolite per legge le seguenti agevolazioni:

- a) comodato a parenti;
- b) edifici rurali;
- c) iscritti AIRE.

AGEVOLAZIONI

Per gli immobili aventi le seguenti caratteristiche si applica la riduzione del 50%

- a) fabbricati inagibili;
- b) fabbricati di interesse storico-culturale

DETRAZIONE

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista è maggiorata di **50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni**, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, **non può superare l'importo massimo di euro 400,00**.

VERSAMENTI:

✓ **ABITAZIONE PRINCIPALE**

L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso è durato per almeno 15 giorni è computato per intero. Il contribuente potrà versare l'imposta dovuta anche in 3 rate le cui scadenze sono fissate come segue:

- a) entro il **18 giugno la prima rata** corrispondente al 33,33% della intera imposta;
- b) entro il **17 settembre la seconda rata** dell'ulteriore 33,33%;

c) entro il **17 dicembre la rata a saldo.**

Il contribuente può tuttavia effettuare il versamento in un'unica soluzione, entro il termine del **18 Giugno**, ovvero in **due rate** come di seguito specificato per altri immobili

Per i tardati e/o omessi versamenti saranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti dalla normativa vigente in materia.

✓ **ALTRI IMMOBILI:**

L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso è durato per almeno 15 giorni è computato per intero. Il contribuente potrà versare l'imposta dovuta in **2 rate** le cui scadenze sono fissate come segue:

a) entro il **18 giugno la prima rata** corrispondente al 50 % dell'imposta;

b) entro il **17 dicembre la rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per intero anno, salvo con conguaglio sulla prima rata**

DI TALE IMPOSTA E' RISERVATA ALLO STATO LA QUOTA DEL 50% DELL' IMPORTO CALCOLATO CHE DOVRA' ESSERE VERSATA CONTESTUALMENTE A QUELLA DI COMPETENZA COMUNALE

L'ufficio IMU **non recapiterà** i bollettini di c.c. per il pagamento dell'imposta dovuta ,che dovrà essere effettuato a mezzo modello **F24**.

L'ufficio IMU è disponibile **tutti i giorni feriali**, escluso il sabato, per fornire chiarimenti.

I codici da utilizzare nella compilazione del modello F24 sono i seguenti:

1357 **codice comune di Santo Stefano del Sole**

3912 **abitazione principale e relative pertinenze** (destinatario il Comune);

3913 **fabbricati rurali ad uso strumentale** (destinatario il Comune);

3914 **terreni agricoli** (destinatario il Comune);

3915 **terreni agricoli** (destinatario lo Stato);

3916 **aree fabbricabili** (destinatario il Comune);

3917 **aree fabbricabili** (destinatario lo Stato);

3918 **altri fabbricati** (destinatario il Comune)

3919 **altri fabbricati** (destinatario lo Stato)

3923 **interessi da accertamento** (destinatario il Comune)

3924 **sanzioni da accertamento** (destinatario il Comune)

DICHIARAZIONE

Sussiste l'obbligo di dichiarazione nei seguenti casi:

- ✓ acquisizione o perdita del diritto di abitazione principale;
- ✓ variazione del valore venale delle aree edificabili;
- ✓ il venir meno del diritto reale di altri soggetti sull'immobile di cui si è proprietari;
- ✓ altre variazioni non oggetto di variazioni catastali.

AREE FABBRICABILI

L'importo al mq. moltiplicato per i mq posseduti, darà il valore venale dell'area su cui applicare l'aliquota **del 7,6 per mille** e calcolare l'imposta dovuta.

Ai fini dell'imposta un edificio in rovina o un fabbricato accatastato in corso di costruzione **(F03)** deve essere qualificato come area edificabile.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento il contribuente potrà rivolgersi al Responsabile del Procedimento Geom. Domenico Mariconda presso l'ufficio patrimonio di questo Ente.

IL SINDACO
F.to Dott. Carmine Ragano